



Città di Foggia
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 69 del 19/12/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI (periodo DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020). CONTROLLO E REPRESSIONE DELLA VENDITA SU AREA PUBBLICA E/O COMUNQUE ILLEGALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza;
- se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS;
- l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle

persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

- tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati ecc..;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, **tra l'altro privi della prescritta marcatura "CE"**, ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

RAVVISATA la necessità, quindi, dell'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando l'uso, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura CE, che per qualità e classificazione, presentano " *un basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali d'affezione in genere* ";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; nonché dal D.L. n.113 del 04/10/2018 così come convertito in Legge 01/12/2018 n.132, avente ad oggetto: "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa**".

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

RACCOMANDA

- a) di acquistare i fuochi artificiali "**esclusivamente**" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura " CE ";
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2020, il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici (petardi, spari, botti) di qualsiasi tipo e determinazione benché in libera vendita, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione:

- per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58;
- per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano "*un rischio potenziale estremamente basso ed*

un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere " .

Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artificio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle baracche eventualmente usate per la vendita.

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis.1 del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Comandante della Polizia Locale per quanto di competenza.

Avverso l'ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre, alternativamente:

- Ricorso gerarchico al sig. Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO

Franco Landella

Documento firmato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2
Legge 235/2010 - Codice dell'Amministrazione Digitale